

# Gli aspetti fiscali del recesso del socio

*Trento, 9 maggio 2014*

La disciplina fiscale del recesso del socio è caratterizzata da diverse variabili:

- modalità di recesso;
- modalità scelte per la liquidazione della quota di partecipazione;
- tipo di società da cui il socio recede;
- natura del soggetto che effettua il recesso.

Tali variabili hanno un impatto sull'imposizione diretta del recesso: le loro combinazioni possono, infatti, incidere in maniera significativa sia sul reddito imponibile che sulla misura dell'imposizione.

## Momenti del recesso:

- manifestazione della volontà di recedere
- liquidazione della quota al socio recedente

## MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RECEDERE

La semplice dichiarazione di recesso ha una valenza assai limitata, e solo in tema di **imposte indirette**.

La dichiarazione di recesso assume rilievo, ai fini dell'imposta di registro, solo se effettuata a mezzo di scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico.

## MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RECEDERE

Ai fini delle imposte dirette, al contrario, non si realizza alcuna produzione di ricchezza tassabile.

## MODALITÀ DI RECESSO

**tipico**: intervento diretto della società che procede al rimborso delle quote, concludendo la procedura con l'annullamento della partecipazione corrispondente.

**atipico**: uscita del socio dalla compagine sociale tramite la cessione della quota con conseguente cambio di proprietà, senza che la partecipazione venga riassorbita e ridistribuita.

## Recesso atipico effettuato da persona fisica non imprenditore

- determinazione del reddito
- tassazione del reddito
- plusvalenze totalmente esenti



## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Ai sensi dell'art. 67, 1 co., lett. c) e *c-bis*), TUIR sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da s.n.c. o da s.a.s., le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero il valore normale dei beni rimborsati) e il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione o donazione, con esclusione degli interessi passivi (art. 68, 6 co., TUIR).

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

L'art. 1, 473 co., l. 228/2012 (c.d. legge di stabilità 2013) prevedeva una possibilità di rideterminare il costo delle partecipazioni societarie detenute alla data del 1 gennaio 2013 mediante specifica perizia e il pagamento di un'imposta sostitutiva del 4% o del 2% a seconda dell'ammontare della partecipazione ceduta (qualificata o non).

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Analogamente, l'art. 1, 156 co., l. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) prevede la possibilità di rideterminare il costo delle partecipazioni societarie detenute alla data del 1 gennaio 2014 mediante specifica perizia e il pagamento, **entro il 30 giugno 2014**, di un'imposta sostitutiva del 4% o del 2% a seconda dell'ammontare della partecipazione ceduta (qualificata o non).

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Si considerano non qualificate le partecipazioni societarie che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria pari o inferiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5% o al 25% a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

In questi casi, e solo laddove si tratti di redditi diversi ex art. 67 TUIR, il costo od il valore d'acquisto può essere sostituito dal maggior valore risultante dalla rivalutazione; in tal caso il valore minimo su cui si deve determinare il reddito è il valore di perizia.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La tassazione del reddito avviene secondo il principio di cassa, se il corrispettivo viene incassato in più periodi d'imposta, la relativa plusvalenza deve essere ripartita proporzionalmente (Ris. A.d.E. 313/E/2008).

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nel caso di incasso frazionato, la plusvalenza è determinata deducendo proporzionalmente alla rate d'incasso, il costo della partecipazione (Ris. A.d.E. 158/E/2008).



## TASSAZIONE DEL REDDITO

La tassazione varia in base alla tipologia di quota ceduta:

- a) partecipazione non qualificata
- b) partecipazione qualificata

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Partecipazione non qualificata

Se le plusvalenze e gli altri redditi sono superiori alle relative minusvalenze e perdite, il **differenziale positivo** viene sottoposto **integralmente ad imposta sostitutiva del 20,00%** (dal 1 luglio 2014 passerà al 26,00%).

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Partecipazione non qualificata

Se, invece, le minusvalenze e le perdite sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata interamente in deduzione sino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto.

## TASSAZIONE DEL REDDITO

### Partecipazione qualificata

Se le plusvalenze e gli altri redditi sono superiori alle relative minusvalenze e perdite, il **differenziale positivo** viene sottoposto ad imposizione nella misura del 49,72% del suo ammontare.

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Partecipazione qualificata

Se, invece, le minusvalenze e le perdite sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione nella misura del 49,72% del suo ammontare.

## TASSAZIONE DEL REDDITO

### Plusvalenze totalmente esenti

A' sensi dell'art. 68, co. 6*bis*, TUIR, la plusvalenza generata dalla cessione non sarà soggetta ad imposizione nella misura in cui, **entro due anni** dal conseguimento, **venga reinvestita in società che svolgano la medesima attività**, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, **sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.**

## Recesso atipico effettuato da soggetto IRES

- determinazione del reddito
- tassazione del reddito

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il principio della “*vis attractiva*” del reddito d'impresa di cui all'art. 81 TUIR comporta che il tale componente concorra alla formazione del reddito complessivo della società.

Opera, pertanto, il principio di tassazione per competenza, ossia il momento impositivo nasce alla data in cui avviene la cessione, a prescindere dalla percezione del corrispettivo.



## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La qualificazione del reddito dipende dalle modalità operate dalla società recedente per iscrivere in bilancio le partecipazioni.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

attivo circolante (art. 85 TUIR)  RICAVI

immobilizzazioni finanziarie (art. 86 TUIR)  
 PLUSVALLENZE

## TASSAZIONE DEL REDDITO

In caso di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, occorre distinguere se ricorrano o meno i requisiti per la *participation exemption* (PEX).

# TASSAZIONE DEL REDDITO PEX

Art. 87 TUIR - Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95%, le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86 TUIR relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società di persone o di capitali che soddisfino i seguenti requisiti:

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## PEX

a.- possesso ininterrotto delle partecipazioni dal primo giorno del 12<sup>o</sup> mese precedente quello dell'avvenuta cessione (con applicazione del criterio LIFO, ossia cedute per prime quelle acquistate in data più recente);

b.- le partecipazioni cedute devono essere state classificate nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso sotto la voce delle immobilizzazioni finanziarie;

## TASSAZIONE DEL REDDITO PEX

c.- la società partecipata non deve essere residente in uno stato a fiscalità privilegiata almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza (salva la possibilità di interpello preventivo);

d.- la società partecipata deve esercitare un'attività commerciale almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli destinati alla produzione o allo scambio.

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## PEX

La cessione di partecipazioni che soddisfino i requisiti PEX concorre alla formazione del reddito complessivo (reddito d'impresa) nella misura del 5% dell'ammontare della plusvalenza.

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## PEX

La cessione di partecipazioni che non soddisfino i requisiti PEX concorre alla formazione del reddito complessivo (reddito d'impresa) per **l'intero valore della plusvalenza.**





## Recesso atipico effettuato da imprenditore individuale o società di persone

L'art. 56 TUIR prevede che il reddito d'impresa ai fini IRPEF deve essere determinato secondo le disposizioni previste per la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti (IRES).

## TASSAZIONE DEL REDDITO

Rispetto alla disciplina IRES, la differenza riguarda solo la misura dell'imposizione:

- applicabilità PEX  imponibilità per il 49,72% del valore della plusvalenza;

- non applicabilità PEX  imponibilità per l'intero valore della plusvalenza.

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## PEX

Laddove la partecipazione sia stata iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre esercizi anteriori a quello in corso alla data del realizzo, la plusvalenza può venire tassata, su opzione del contribuente, in quote costanti, in non più di cinque esercizi.

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Persona fisica non imprenditore	Partecipazione non qualificata	Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20,00% (26,00% dal 1 luglio 2014)	Deducibile dalle plusvalenze; riportabile l'eccedenza

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Persona fisica non imprenditore	Partecipazione qualificata	Imponibile per il 49,72%	Deducibile per il 49,72% dalle plusvalenze; riportabile l'eccedenza

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Persona fisica imprenditore e società di persone	Partecipazione non PEX	Imponibile al 100,00%	Deducibile al 100,00%

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Persona fisica imprenditore e società di persone	Partecipazione PEX	Imponibile per il 49,72%	Deducibile per il 49,72%

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Società soggetta ad IRES	Partecipazione non PEX	Imponibile al 100,00%	Deducibile al 100,00%



# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Società soggetta ad IRES	Partecipazione PEX	Imponibile per il 5,00%	Totalmente indeducibile

## IL RECESSO TIPICO

L'analisi dell'impatto fiscale del recesso tipico deve considerare sia la posizione del socio recedente che la posizione della società da cui si recede.

## IL RECESSO TIPICO

La determinazione del reddito da recesso

Dal punto di vista civilistico ogni tipologia di società ha una norma di riferimento per disciplinare la determinazione dell'ammontare dell'importo da liquidare al socio receduto:

## IL RECESSO TIPICO

### La determinazione del reddito da recesso

- art. 2289 c.c. per le s.n.c.
- art. 2437<sup>ter</sup> c.c. per le s.p.a.
- art. 2473 c.c. per le s.r.l.

tuttavia un comun denominatore tra i vari tipi di società nella liquidazione della quota al socio receduto è il valore attuale del patrimonio netto, ossia la determinazione del **valore effettivo della quota**.

## IL RECESSO TIPICO

### La determinazione del reddito da recesso

In forza del richiamo effettuato dagli artt. 59 e 89 TUIR all'art. 47 TUIR, la **determinazione** del reddito da recesso presenta caratteri comuni a tutti i soggetti recedenti (privati, imprenditori e società).

## IL RECESSO TIPICO

### La determinazione del reddito da recesso

Art. 47, 7 co., TUIR - *Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.*

## IL RECESSO TIPICO

### La determinazione del reddito da recesso

Dal punto di vista fiscale, in forza del generalizzato richiamo all'art. 47, 7 co., TUIR, a prescindere dal tipo di società da cui si receda

## IL RECESSO TIPICO

La determinazione del reddito da recesso

costituisce utile da tassare in capo al socio  
receduto unicamente il differenziale positivo tra  
le somme o il valore normale dei beni ricevuti e il  
prezzo pagato per l'acquisto o per la  
sottoscrizione delle quote annullate

la c.d. **differenza da recesso**



## IL RECESSO TIPICO

La determinazione del reddito da recesso

L'ammontare delle somme corrisposte al socio in occasione del recesso è costituito da due componenti:

## IL RECESSO TIPICO

La determinazione del reddito da recesso

a.- rimborso della quota capitale versata dal socio al momento della sottoscrizione e dalla distribuzione di eventuali riserve di utili e di capitale esistente

## IL RECESSO TIPICO

### La determinazione del reddito da recesso

Sulla base del tenore dell'art. 47, commi 5 e 7, TUIR, tale somma non costituisce utile e non genera materia imponibile per il socio che recede.

## IL RECESSO TIPICO

### La determinazione del reddito da recesso

L'art. 47, 5 co., TUIR esprime un principio di portata generale:

la restituzione al socio da parte della società di quanto da questi conferito, non costituisce materia imponibile.

## IL RECESSO TIPICO

La determinazione del reddito da recesso

b.- l'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale rispetto ai valori contabili costituisce la c.d. differenza da recesso

## IL RECESSO TIPICO

La determinazione del reddito da recesso

In altri termini, risultano tassabili:

- i plusvalori latenti
- l'avviamento
- gli utili in corso di formazione

## IL RECESSO TIPICO

### Trattamento tributario del reddito da recesso

A differenza della determinazione del reddito da recesso (comune per tutti i soggetti) il trattamento tributario del reddito da recesso prende in considerazione:

## IL RECESSO TIPICO

Trattamento tributario del reddito da recesso

- natura del soggetto che recede
- tipologia di società da cui si recede
- natura qualificata o meno della partecipazione



## Recesso tipico effettuato da persona fisica non imprenditore

a.- se recede da una società di persone

- tassazione quale reddito d'impresa in capo al percettore
- deducibilità per la società

b.- se recede da una società di capitali

- tassazione quale reddito di capitale in capo al percettore
- indeducibilità per la società

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Recesso da una società di persone

A' sensi dell'art. 20*bis* TUIR, la c.d. differenza da recesso, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d'impresa e come tale deve essere tassata in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito (Ris. A.d.E. 64/2008).

## TASSAZIONE DEL REDDITO

### Recesso da una società di persone

Da ciò consegue che se il corrispettivo venisse incassato ratealmente in più periodi d'imposta, ovvero non incassato, lo stesso dovrà essere comunque dichiarato integralmente nell'unico esercizio in cui sia stato esercitato il recesso.

## TASSAZIONE DEL REDDITO

### Recesso da una società di persone

Laddove il possesso delle quote di partecipazione si sia protratto per almeno cinque anni, il percettore potrà optare per la tassazione separata (art. 17, 1 co. lett. g), TUIR).

## TASSAZIONE DEL REDDITO

### Recesso da una società di capitali

Il reddito da recesso da una società di capitali costituisce, per una persona fisica non imprenditore, un reddito da capitale e, pertanto, sarà sottoposto ad imposizione secondo il principio di cassa.

## TASSAZIONE DEL REDDITO

### Recesso da una società di capitali

Se si tratta di **partecipazione qualificata**, il reddito è parzialmente imponibile e concorre alla determinazione del reddito complessivo del soggetto nella misura del 49,72%

## TASSAZIONE DEL REDDITO

### Recesso da una società di capitali

Se si tratta di partecipazione non qualificata, il reddito è interamente imponibile, ma sottoposto a ritenuta a titolo d'imposta con l'applicazione di un'aliquota del 20% ad opera della società da cui recede (dal 1 luglio 2014 passerà al 26,00%).



# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Impresa familiare

*“La liquidazione al coniuge del diritto di partecipazione all'impresa familiare afferisce alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e pertanto non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR; l'importo attribuito non va pertanto assoggettato ad IRPEF in capo al soggetto percipiente.”*

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Impresa familiare

*“Come ulteriore conseguenza discende che la somma in questione non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d'impresa, non ricorrendo il requisito dell'inerenza previsto dall'art. 109, comma 5 del TUIR, che si configura per le spese riferite ad attività da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito”  
(Risoluzione A.d.E. 176E/2008).*

## Recesso tipico effettuato da soggetto IRES

In applicazione del già menzionato art. 81 TUIR, si realizzerà un reddito d'impresa.

La tassazione dipenderà dalla provenienza delle somme assegnate al recedente:

- a.- parte di utili accantonati
- b.- parte di capitale o riserve di capitale

## TASSAZIONE DEL REDDITO

Se per liquidare il socio receduto si utilizza parte degli utili accantonati (riserve di utili), la tassazione sarà la medesima della distribuzione degli utili (art. 89, 2 co., TUIR).

## TASSAZIONE DEL REDDITO

Le somme attribuite, quindi, saranno qualificate come dividendi e partecipano alla determinazione del reddito d'impresa nella misura del 5% del loro ammontare (art. 89, 2 co., TUIR).


## TASSAZIONE DEL REDDITO


Se per liquidare il socio receduto si utilizza una parte di capitale o di riserve di capitale si dovrà operare come se si trattasse di una cessione di quote.

## TASSAZIONE DEL REDDITO

A' sensi dell'art. 86, co. 5bis, TUIR la differenza positiva tra le somme ricevute a titolo di ripartizione delle riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata al regime proprio delle plusvalenze.

## TASSAZIONE DEL REDDITO

requisiti PEX  plusvalenza imponibile al 5%

non requisiti PEX  plusvalenza totalmente imponibile



## TASSAZIONE DEL REDDITO

Laddove il rimborso della quota avvenga utilizzando entrambe le fonti, dal punto di vista fiscale, si dovrà operare la distinzione tra la provenienza delle somme.

## Recesso tipico effettuato da imprenditore individuale o società di persone

Quanto appena detto per i soggetti IRES, a norma dell'art. 59 TUIR e dei rinvii di cui agli artt. 56 e 58 TUIR, è applicabile alle società di persone.

## TASSAZIONE DEL REDDITO

Si realizzerà anche per tali soggetti un utile o una plusvalenza a seconda della fonte della riserva utilizzata per la liquidazione della partecipazione:

riserve di utili  dividendo

riserve di capitale  plusvalenza

## TASSAZIONE DEL REDDITO

La differenza risiede nella misura dell'imposizione

## TASSAZIONE DEL REDDITO

(art. 59 TUIR)

dividendi  imponibili per il 49,72%

(art. 58, 2 co., TUIR)

plusvalenze  totalmente imponibili

 imponibili per il 49,72% se  
PEX

## **IMPATTO FISCALE PER LA SOCIETÀ DA CUI SI RECEDE**

Per le società di persone, la differenza da recesso genera un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società (Ris. A.d.E. 64/2008).

## **IMPATTO FISCALE PER LA SOCIETÀ DA CUI SI RECEDE**

In applicazione del principio del divieto di doppia tassazione (art. 163 TUIR), la società può dedurre, come costo, il medesimo importo sottoposto a tassazione in capo al socio receduto.

## **IMPATTO FISCALE PER LA SOCIETÀ DA CUI SI RECEDE**

Per le società di capitali, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che non sia possibile dedurre il differenziale da recesso come costo:



## IMPATTO FISCALE PER LA SOCIETÀ DA CUI SI RECEDE

*“L'Amministrazione finanziaria considera il recesso da una società di capitali come un'operazione che produce i suoi effetti direttamente, ed esclusivamente, nella sfera patrimoniale della società e nei rapporti fra i soci.*

*In sostanza, considerando che l'attribuzione al socio escluso di una somma attiene all'anticipata liquidazione del valore della sua quota patrimoniale, viene affermato che la somma pagata non può rilevare ai fini della determinazione del reddito della società” (D.R.E. Emilia Romagna, nota 11489/2007).*

## IMPATTO FISCALE PER LA SOCIETÀ DA CUI SI RECEDE

La *ratio* di tale esclusione, secondo l'Agenzia delle Entrate, è rinvenibile nell'art. 109, 9 co. lett. a), TUIR e nell'art. 2473 c.c.

## IMPATTO FISCALE PER LA SOCIETÀ DA CUI SI RECEDE

Per l'art. 109, 9 co. lett. a), TUIR è indeducibile ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente.

## IMPATTO FISCALE PER LA SOCIETÀ DA CUI SI RECEDE

L'art. 2473 c.c. deve essere considerata una norma volta a regolare unicamente **i rapporti interni tra soci e società** sicché sarebbe carente il requisito dell'inerenza di cui all'art. 109, 5 co., TUIR che prevede la deducibilità dei componenti negativi *"se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito."*

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Persona fisica non imprenditore	Partecipazione non qualificata	Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20,00% (*)	Nessuna rilevanza fiscale delle differenze negative

(\*) a partire dal 1 luglio 2014 l'aliquota sarà del 26,00%

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Persona fisica non imprenditore	Partecipazione qualificata	Imponibile per il 49,72% (*)	Nessuna rilevanza fiscale delle differenze negative

(\*) Imponibile per il 40,00% per gli utili formati sino al 31 dicembre 2007.

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Imprenditore individuale e società di persone	Partecipazione non PEX	<b>Quota plusvalenza</b> interamente tassata <b>Quota dividendo</b> Imponibile per il 49,72% (*)	Minusvalenza totalmente deducibile

(\*) Imponibile per il 40,00% per gli utili formati sino al 31 dicembre 2007.

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Imprenditore individuale e società di persone	Partecipazione PEX	<b>Quota plusvalenza</b> Imponibile per il 49,72% <b>Quota dividendo</b> Imponibile per il 49,72% (*)	Minusvalenza deducibile per il 49,72%

(\*) Imponibile per il 40,00% per gli utili formati sino al 31 dicembre 2007.



# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Società soggette a IRES	Partecipazione non PEX	<b>Quota plusvalenza</b> Interamente tassabile <b>Quota dividendo</b> Imponibile per il 5,00%	Minusvalenza totalmente deducibile

# TASSAZIONE DEL REDDITO

## Riassunto

Socio recedente	Partecipazione	Tassazione	Deducibilità
Società soggette a IRES	Partecipazione PEX	<b>Quota plusvalenza</b> Imponibile per il 5,00% <b>Quota dividendo</b> Imponibile per il 5,00%	Minusvalenza totalmente indeducibile

## RECESSO MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO SOCIALE

La liquidazione mediante assegnazione dei beni ha un impatto fiscale sia dal punto di vista delle imposte dirette che da quello delle imposte indirette.

## IMPOSTE INDIRETTE

In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, 2 co., DPR 633/1972 l'assegnazione di beni ai soci costituisce un'operazione imponibile IVA.

In altri termini, per il legislatore, l'assegnazione di beni ai soci è equiparata, ai fini IVA, ad una cessione a titolo oneroso dei beni stessi.

## IMPOSTE INDIRETTE

### Beni immobili

Laddove oggetto di assegnazione siano beni immobili si applica il regime di cui all'art. 10, commi *8bis* e *8ter*, DPR 633/1972.

## IMPOSTE INDIRETTE

### Beni immobili

Sono, pertanto, operazioni esenti (salva specifica opzione per l'imponibilità IVA):

**8bis** la cessione di fabbricati o di porzione di fabbricato diversi da quelli di cui al numero *8ter* a condizione che il cedente non sia l'impresa costruttrice, ovvero l'impresa che abbia effettuato interventi di recupero edilizio, e che siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimazione dell'intervento;

# IMPOSTE INDIRETTE

## Beni immobili

Sono, pertanto, operazioni esenti (salva specifica opzione per l'imponibilità IVA):

**8ter** la cessione di fabbricati o di porzione di fabbricato "strumentali per natura" a condizione che il cedente non sia l'impresa costruttrice, ovvero l'impresa che abbia effettuato interventi di recupero edilizio, e che siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimazione dell'intervento.

## IMPOSTE INDIRECTE

### Alternatività IVA/registro

Art. 40 TUR: Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 DPR 633/1972 e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis), non derivanti da contratti di locazione finanziaria, e 27 quinquies) dello stesso decreto.



## IMPOSTE INDIRETTE

### Imposta di registro

L'articolo 4, lettera d), numero 2, Tariffa prevede, per gli atti di assegnazione ai soci, associati o partecipanti, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, si applichino le medesime aliquote di cui alla lettera a).

Da ciò consegue, che per gli atti di assegnazione aventi ad oggetto beni immobili, diversi dai c.d. beni strumentali per natura, trovano applicazione le aliquote proporzionali dell'imposta di registro, previste dall'articolo 1 Tariffa, per un importo minimo pari ad € 1.000,00.

# IMPOSTE INDIRETTE

## Imposta di registro

Tipologia di imposta	Imposta dovuta
Imposta di registro	9% o 12% (terreni agricoli) con un minimo di € 1.000,00
Imposta ipotecaria	€ 50,00
Imposta catastale	€ 50,00

## IMPOSTE INDIRETTE

### Imposta di registro

Resta ferma l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 4 %, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2) dalla citata Tariffa, per gli atti di conferimento del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza una radicale trasformazione, nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche.

In relazione a tali atti, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura proporzionale rispettivamente del 2% (articolo 1 della Tariffa allegata al TUIC) e dell' 1% (articolo 10, comma 1, del TUIC). Sono inoltre dovuti l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

# IMPOSTE INDIRETTE

## Imposta di registro

In sintesi, pertanto, gli atti relativi ai fabbricati strumentali per natura, che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, scontano la seguente tassazione:

Tipologia di imposta	Imposta dovuta
Imposta di registro	4%
Imposta ipotecaria	2%
Imposta catastale	1%
Imposta di bollo	€ 300,00

# IMPOSTE INDIRECTE

## Imposta di registro

In caso di atti di conferimento di beni strumentali soggetti ad IVA, di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8<sup>ter</sup>, del DPR 633/1972, sia in regime di esenzione che di imponibilità, trova applicazione l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 e le imposte ipotecarie e catastali nella misura proporzionale rispettivamente del 3% (articolo 1-*bis* della Tariffa allegata al TUIC) e dell'1% (articolo 10, comma 1 del TUIC). Sono inoltre dovuti l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

# IMPOSTE INDIRETTE

## Imposta di registro

In sintesi, la tassazione dell'atto è la seguente:

Tipologia di imposta	Imposta dovuta
Imposta di registro	€ 200,00
Imposta ipotecaria	3%
Imposta catastale	1%
Imposta di bollo	€ 300,00

# IMPOSTE INDIRETTE

## Imposta di registro

In base alla qualifica del socio recedente/assegnatario, saranno applicabili le eventuali agevolazioni previste per l'acquisto dell'immobile quali, ad esempio:

- prezzo valore
- agevolazioni prima casa

## IMPOSTE DIRETTE

### Socio recedente

Poiché l'art. 47, 7 co., TUIR parla indistintamente di "*le somme o il valore normale dei beni ricevuti*", la disciplina è la medesima già analizzata per il caso di liquidazione della quota in denaro.



## IMPOSTE DIRETTE Socio recedente (valore normale)

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, per la valutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dall'art. 9 DPR n. 917/1986, che non ha soltanto valore contabile, e che impone quale criterio valutativo il riferimento al normale valore di mercato (art. 9, comma 3, cit.) per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi in considerazione dal contribuente (Cass. Civ. sent. 24 luglio 2002 n. 10802).*

## IMPOSTE DIRETTE

### Socio recedente

È il caso di sottolineare come l'attribuzione di uno o più beni in luogo di una somma di denaro è dunque possibile solo laddove le parti (socio e società) riconoscano a detti beni un valore normale pari al valore della quota di liquidazione.

Laddove il bene che viene attribuito al socio risulti iscritto nella contabilità della (nonché riconosciuto ai fini fiscali in capo alla) società a un valore inferiore rispetto a quello di "liquidazione del socio recedente", in capo alla società si determina un componente positivo imponibile ai sensi degli artt. 86 (se trattasi di cespiti aziendali) o 85 (se trattasi di beni merce) del DPR 917/1986.

## IMPOSTE DIRETTE

### Società da cui si recede

In forza dei rinvii operati dagli artt. 56 e 65 TUIR le conclusioni sono comuni sia alle società di persone che a quelle di capitali.

Il Legislatore si è preoccupato di sottoporre a imposizione in base al metodo di valorizzazione del valore normale (art. 9 TUIR) la fuoriuscita dei beni dall'ambito del regime di impresa quando ne escono a fronte di atti diversi da quelli a titolo oneroso.

In caso di assegnazione di beni strumentali ai soci (a prescindere dalla causa) o di destinazione dei medesimi beni a finalità estranee all'esercizio di impresa ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza fiscale occorre prendere in considerazione la differenza tra valore normale e il costo non ammortizzato dei beni in forza di quanto disposto dall'art 86, 3 co., TUIR.

# IMPOSTE DIRETTE

## Società da cui si recede

La rilevanza fiscale dell'assegnazione emergerà nel caso in cui vengano assegnati **beni merce** generando **ricavi** che saranno pari al valore della contropartita patrimoniale conseguita o valore normale del bene assegnato.

Qualora invece siano assegnati **beni strumentali** si genereranno plusvalenze pari alla differenza tra valore normale del bene estromesso e il valore fiscalmente riconosciuto del bene stesso (art. 86, 3 co., TUIR).

## IMPOSTE DIRETTE

### Società da cui si recede

L'art. 86, 1 co. lett. c), TUIR dispone infatti che le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche nell'ipotesi in cui i beni medesimi vengono assegnati al socio o destinati a finalità estranee all'impresa.

## IMPOSTE DIRETTE

### Società da cui si recede

Ciò si verificherà anche se l'assegnazione venisse effettuata a valori contabili ovvero mediante una riduzione del capitale in misura pari al valore contabile dei beni che transitano al socio e ciò in quanto l'assegnazione dei beni ai soci non costituisce un'operazione fiscalmente neutrale (Risoluzione A.d.E. 191/E/2009).

# RECESSO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

## Effetti fiscali – Socio recedente

In capo al socio recedente la rilevanza fiscale è identica a quella precedentemente analizzata in relazione al soggetto che esercita il recesso.

# **RECESSO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA**

## **Effetti fiscali – Società da cui si recede**

Affinché vi sia cessione d'azienda (o di ramo d'azienda) l'assegnazione deve avere ad oggetto un complesso di beni potenzialmente idoneo all'esercizio dell'impresa.



# RECESSO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

## Effetti fiscali – Società da cui si recede

In materia di imposte indirette, ancorché tra i beni assegnati vi siano beni immobili, l'atto sarà assoggettato ad imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 4, lett. d) n. 2, Tariffa parte prima TUR che rinvia alla lettera a) del medesimo articolo, al numero 3.

# RECESSO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

## Effetti fiscali – Società da cui si recede

In tale ultima ipotesi, sono dovute le **imposte ipotecaria e catastale** in misura proporzionale sul valore degli immobili ricompresi nell'azienda oggetto di assegnazione (Risoluzione A.d.E. 47/E/2006)

# RECESSO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

## Effetti fiscali – Società da cui si recede

In materia di imposte dirette, l'assegnazione di una azienda al socio receduto non genera plusvalenza in capo alla società assegnante laddove:

- a) Il socio receduto continui l'attività sotto forma di impresa individuale
- b) mantenga inalterati i valori fiscali

## RECESSO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA

### Effetti fiscali – Società da cui si recede

Tale ricostruzione deriva dall'interpretazione resa dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 54/E/2002 ove si è sostenuto che *“lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni”*.